



Roma, 12 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: Circolare n. 2/2024 dell'Agenzia delle Entrate – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2024

Oggetto: Circolare n. 2/2024 dell'Agenzia delle Entrate – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF –

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha recato, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale, disposizioni finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – prevedendone la graduale riduzione.

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D. Lgs. n.216.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito-

L'art. 1 del Decreto dispone, con effetto limitato al periodo d'imposta 2024, l'applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell'imposta lorda, riducendo da quattro a tre gli scaglioni stessi, nella seguente misura:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano il 50.000,00 euro.

Pertanto, il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000,00 euro a parità di aliquota del 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione; l'aliquota al 23 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione di reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro, è stata soppressa; il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto al precedente terzo e quarto scaglione riducendo, però, da 55.000,00 a 50.000,00 euro l'importo oltre il quale si applica l'aliquota del 43 per cento.

Questi, quindi, gli scaglioni e le aliquote per l'anno d'imposta 2024:

Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
fino a 28.000,00 euro	23%	23% sul reddito
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	35%	6.440,00 €+ 35% del reddito tra 28.000,00 e 50.000,00 €
oltre i 50.000,00 euro	43%	14.140,00 €+ 43% sul reddito che supera i 50.000,00 €

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto, sempre con efficacia limitata all'anno 2024, innalza da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione per i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente, escluse le pensioni, e per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera i 15.000,00 euro.

Per quanto riguarda i redditi assimilati che potranno beneficiare della maggiore detrazione, trattasi, tra l'altro, dei compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole, trasformazione di prodotti agricoli e della piccola pesca; le somme corrisposte a titolo di borse di

studio; le somme erogate in relazione agli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore di Società, Associazioni e altri enti.

Si riporta, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Reddito	Importo della detrazione
fino a 15.000,00 euro	1.955,00 euro (non inferiore a 690,00 € o a 1.380,00 € se a tempo indeterminato)
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	$1.910,00 + 1.190,00 \times [(28.000,00 - \text{reddito}) / (28.000,00 - 15.000,00)]$
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito}) / (50.000,00 - 28.000,00)]$
oltre 50.000,00	nessuna detrazione

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (*reddito di riferimento*), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'art. 3 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, una riduzione di un importo pari a 260,00 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, in relazione a:

-gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; **la disposizione non riguarda le spese sanitarie per la parte che eccede 129,00 €:**

-le erogazioni liberali in favore di Partiti Politici;

-i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (polizze stipulate nel caso di interventi super sisma-bonus con cessione del credito ad un'impresa di assicurazione.

La riduzione pari a 260,00 euro deve essere operata sull'importo della detrazione dall'imposta lorda per l'anno 2024, determinata ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis del TUIR, il quale prevede il limite di utilizzo della detrazione per i contribuenti con redditi più alti. La norma, infatti, dispone che la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda il limite di 120.000,00 euro mentre spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro. Per i redditi superiori a 240.000,00 euro la detrazione non spetta.

In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto art. 15, comma 3-bis del TUIR.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF

Con l'art. 1 del Decreto è stata adeguata la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF.

In particolare, il termine del 31 dicembre dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, entro il quale ciascuna Regione con propria legge può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024. Entro detto termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono pubblicare, nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia, la misura del tributo sulla base della nuova articolazione. Le Regioni e le Province Autonome possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF, sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023, vale a dire sui seguenti quattro scaglioni di reddito: a) fino a 15.000,00 euro; b) oltre 15.000,00 e fino 28.000,00 euro; c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; d) oltre 50.000,00 euro.

Nell'ipotesi che le Regioni e le Province Autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo 2024 l'addizionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Lo stesso termine del 15 aprile 2024 e le medesime condizioni valgono anche per le delibere comunali in merito alle addizionali comunali all'IRPEF.